Comune di Galliera

Provincia di Bologna

ORDINANZA

n. 33 del 05/11/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TEMPORANEA DEL MARCIAPIEDE NELL'AREA PARCHEGGI E PERCORSO PEDONALE ADIACENTI AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, ZONA COOP, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE.

Emessa da: SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

A firma di: POLETTI LUCA

Soggetti destinatari: CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE RENO GALLIERA - VIA FARISELLI 4 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

STAZIONE DEI CARABINIERI DI GALLIERA - VIA DELLA PACE 4 - 40015 GALLIERA (BO)

SIT-IN SPORT IMPIANTI S.R.L. - VIA ZANICA, 17 - 24050 GRASSOBBIO (BG)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Galliera ha affidato alla ditta:

SIT IN SPORT IMPIANTI S.R.L.
Sede legale: Via Zanica n. 17 - 24050 Grassobbio (BG)
P. IVA / C.F. 03221080165

l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale presso il centro sportivo comunale;

Considerato che, nell'ambito dell'intervento sopra richiamato, a partire da **lunedì 9 novembre 2026** avranno inizio le opere di realizzazione della recinzione del campo da calcio;

Preso atto che le opere di realizzazione della recinzione del nuovo campo da calcio richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici per l'esecuzione degli scavi, il getto delle fondazioni e la posa dei pali, con necessità di occupare temporaneamente l'area dei parcheggi pubblici e del percorso pedonale adiacenti al campo sportivo comunale, al fine di consentire la movimentazione e lo stazionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere, evitando interferenze con i veicoli in sosta e garantendo adeguate condizioni di sicurezza per l'utenza e per gli operatori;

Ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti di modifica temporanea della circolazione e della sosta al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché la tutela della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

Dalle ore 08:00 di lunedì 9 novembre 2026 e fino al termine dei lavori, nei parcheggi pubblici e nel marciapiede adiacenti al campo sportivo comunale, in prossimità della Coop e lungo il tratto interessato dall'intervento di realizzazione della recinzione del nuovo campo da calcio in erba artificiale, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

1. Divieto di sosta con rimozione forzata (0-24) per tutti i veicoli negli stalli di sosta interessati dall'area di cantiere;

2. Divieto di transito pedonale sul marciapiede prospiciente il campo sportivo e ricadente nell'area interessata dai lavori;

3. Divieto di accesso e stazionamento all'interno dell'area delimitata e segnalata come cantiere;

4. Obbligo di rispettare la segnaletica temporanea di cantiere e le eventuali indicazioni impartite dal personale addetto ai lavori.

PRESCRIVE

Alla ditta **SIT IN SPORT IMPIANTI S.R.L.**, esecutrice dell'intervento, di:

- installare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica temporanea prevista dal vigente Codice della Strada;
- collocare la segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'inizio della validità del presente provvedimento;
- delimitare adeguatamente l'area di cantiere e garantire la sicurezza di veicoli e pedoni nelle aree limitrofe;
- mantenere sempre libero l'accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- provvedere al ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante la posa della prescritta segnaletica stradale temporanea e pubblicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli altri soggetti individuati dall'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.